

Enrico Mecci
Avvocato

Via S. Camillo 8800, 3 - 08100, Nuoro
Tel. 0784 39034 - Fax 0784 39058



Nuoro, 16 dicembre 2013

ASL3
PG/2013/0061697 del 16/12/2013 ore 11.31

08100 - NUORO -
08100 - NUORO -



Spett.le
A.S.L. n. 3
Via Demurtas, 4
08100 - NUORO -

Alla c.a. del R.U.P., Ing. Barbara Boi

Anticipata via mail

Oggetto: Affidamento in concessione, mediante procedura di project financing dei lavori di ristrutturazione e completamento dei P.O. San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, S. Camillo di Sorgono e dei PP.SS. distrettuali.
Sottoscrizione atto aggiuntivo n. 2.

In riscontro alla nota in data 12 dicembre u.s., evidenzio come, più che opportuna, sia necessaria l'allegazione all'atto aggiuntivo n. 2 della dichiarazione congiunta a verbale (costituente l'allegato 1), nonché della "definizione di attività di manutenzione straordinaria ed atti intervenuti ricompresi nel canone" (costituente l'allegato 2) ed, infine, dei cronoprogrammi relativi alle opere (costituente l'allegato 3).

Il primo allegato, infatti, definisce e chiarisce, consensualmente, alcuni termini nell'ottica precipua di evitare, nel prosieguo del rapporto, interpretazioni distorte; disciplina e chiarisce, inoltre, alcuni aspetti legati alla ripetibilità del canone di disponibilità e le reciproche garanzie di corretto svolgimento del rapporto contrattuale.

Il secondo allegato, relativo alle manutenzioni straordinarie degli edifici aziendali, definisce, conformemente agli indirizzi dettati dall'atto aggiuntivo, i limiti e le concorrenze (in quanto ai limiti massimi di spesa) delle prestazioni di cui sopra.

Avv. Angelo Mocci

Il terzo allegato, relativo al cronoprogramma lavori, con l'individuazione dei tempi di esecuzione delle opere e dei singoli lotti da realizzare, consente alle parti un puntuale e progressivo controllo delle rispettive obbligazioni.


Ovviamente ritengo che, all'atto aggiuntivo, debba essere necessariamente allegato il P.E.F.

La nota datata 6 novembre 2013, a firma del legale rappresentante di PSSC dovrebbe, semplicemente, essere richiamata nella delibera di approvazione, da parte del Direttore Generale, dell'atto aggiuntivo ma non allo stesso allegata.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.


Cordiali saluti.

Avv. Angelo Mocci

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Angelo Mocci', written in a cursive style.

Angelo Hocchi
Avvocato

*Via Garibaldi XXIII, 5 - 08100, Nuoro
Tel. 0784 39033 - Fax 0784 39058*



Nuoro, 19 dicembre 2013

ASL3
PG/2013/0062577 del 19/12/2013

Spett.le
A.S.L. n. 3
Via Demurtas, 4
08100 - NUORO -



Alla c.a. del R.U.P., Ing. Barbara Boi

via mail

Oggetto: Affidamento in concessione, mediante procedura di project financing dei lavori di ristrutturazione e completamento dei P.O. San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, S. Camillo di Sorgono e dei PP.SS. distrettuali.
Sottoscrizione atto aggiuntivo n. 2.

Come da richiesta del Signor Direttore Amministrativo, in data 16 dicembre u.s. ebbi a redigere, su richiesta degli uffici, un sintetico parere in ordine alla regolarità della procedura ai fini della definitiva sottoscrizione dell'atto aggiuntivo n. 2 (già debitamente approvato dalla R.A.S.).

Gli uffici hanno però espresso alcune perplessità relative al contenuto dell'allegato n. 1 dell'atto aggiuntivo (avente ad oggetto "dichiarazione congiunta a verbale") ed in particolare su alcune clausole delle polizze assicurative stipulande che, a mio modesto parere, non hanno ragione di essere.

Detto allegato non modifica minimamente il contenuto sostanziale dell'atto aggiuntivo ma ha il solo scopo, su richiesta degli istituti finanziatori, di eliminare possibili difficoltà interpretative.

I

E' da premettere che la specificazione contenuta nella parte finale della dichiarazione congiunta secondo la quale "le polizze dovranno inoltre contenere (sempre con gli eventuali maggiori oneri a carico del Concessionario) una clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti degli Enti Finanziatori", altro non è se non

Avv. Angelo Mucci

una specificazione richiesta dall'Ente Finanziatore per confermare (ammesso e non concesso ve ne fosse bisogno) la sua ovvia estraneità al rapporto di concessione ed alle obbligazioni che ne derivano in capo a PSSC.

Così come l'Istituto Finanziatore non potrebbe agire nei confronti dell'Azienda in relazione a ipotetici inadempimenti posti in essere da essa, alle obbligazioni assunte con le convenzioni sottoscritte con la Società di Progetto.

Non senza, infine, evidenziare come la reciproca rinuncia alla rivalsa non può che riguardare le compagnie assicuratrici.

II

E' poi da evidenziare come l'Azienda non rinunci ad alcuna garanzia relativa alle attrezzature fornite; ed infatti, fino al momento del collaudo, e dunque solo al successivo passaggio di proprietà delle attrezzature in capo all'Azienda, ogni eventuale rischio permane, col relativo obbligo assicurativo, in capo alla Società di Progetto.

L'obbligo di assicurare le attrezzature, come del resto attualmente, in relazione a tutti i rischi che non facciano capo direttamente alla Società di Progetto (quali, ad esempio, quelli connessi alla esecuzione e/o corretto loro funzionamento) non può competere all'Azienda; in particolare l'obbligo assicurativo non potrà che riguardare il rischio di perimento e/o danneggiamento per fatti o cause non riconducibili al gestore (c.f. art. 11.1 dell'atto aggiuntivo n. 2 e 1° della dichiarazione congiunta a verbale).

III

L'Istituto finanziatore, a garanzia del finanziamento e della regolare esecuzione del progetto stesso, non accetta una eventuale duplicazione di polizza.

Chiede, però, ma solo nel caso in cui le condizioni di polizza e la normativa di riferimento lo consentano, di inserire come "coassicurato addizionale" la Società di Progetto".

Ovviamente il costo aggiuntivo sarà a carico di quest'ultima, così come espressamente previsto e sempre ribadito.

Il che, in ultima analisi, non provoca detrimento alcuno all'Azienda che, quale assicurato principale, resta esclusiva titolare del diritto di essere integralmente risarcita in conseguenza di un danno coperto dalla polizza.

L'inserimento della Società di progetto, quale "coassicurato addizionale" determina l'eliminazione di vuoti di copertura e consente a quest'ultima di essere risarcita degli

Avv. Angelo Mocci

eventuali danni ulteriori rispetto a quelli di esclusiva pertinenza dell'Azienda.

IV

Quanto, infine, alla "espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concessionario", si evidenzia come la stessa sia prevista in termini di reciprocità e, dunque, pone al riparo la concedente ASL n. 3 di Nuoro da ogni eventuale rivalsa che, astrattamente, potrebbe essere esercitata dalla Compagnia Assicuratrice, una volta assolto l'obbligo di copertura della responsabilità civile presso terzi e prestatori d'opera.


In altri termini, sempre che la normativa e le condizioni di polizza lo consentano, si vuole evitare, in termini di reciprocità, una eventuale esposizione nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici.

Si evidenzia, a tal fine, che anche il Concessionario, tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa per i medesimi rischi, dovrà inserire analoga clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti della ASL.

Confermo che la "dichiarazione congiunta a verbale" non determina, per la ASL, alcun costo aggiuntivo, né comporta alcuna riduzione delle garanzie previste, in favore dell'Azienda, dal contratto principale e dai suoi atti aggiuntivi, né vi introduce modifiche sostanziali.

Cordiali saluti.

Avv. Angelo Mocci



A seguito di lettura dei pareri
dell'Avv. Angelo Mocci, sottoposti
alle successive in data odierna
(Ns. prot. 1590 del 19/12/2013), la scrivente
Società di Proprietà esprime presso
recepimento e archiviazione sul contenuto
degli stessi.

Polo Sanitario Sardegna Centrale S.p.A.
Direttore Generale
Giuseppe A. Soddu

